COMUNE DI TORREBELVICINO
UFFICIO LAVORI PUBBLICI
Sede legale: 36036 Torrebelvicino (VI) – Piazza Aldo Moro n. 7
telefono: 0445 662104 - pec: torrebelvicino.vi@cert.ip-veneto.net

VERBALE DI GARA

ESAME GIUSTIFICAZIONI E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
(artt. 32, c. 5 e 33, c. 1 e 97 del d.lgs. 50/2016)

COD. OP0042 – RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ALDO MORO – LOTTO N. 2 – sub 1° LOTTO
[CIG: 7335116934 – CUP: H34E16000210004]

L'anno **2018** (duemiladiciotto), addì **26** (ventisei) del mese di **febbraio**, alle ore 9,00, nella sede municipale del Comune di Torrebelvicino, si è riunita in seduta riservata la commissione di gara composta dai Signori:
Pillon geom. Andrea – Presidente;
Ruaro dott. Giovanni – RUP;
Zanazzo ing. Lisa – Segretario verbalizzante;
per procedere alla verifica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente al procedimento di affidamento, mediante procedura negoziata e con il criterio del prezzo più basso dei lavori in oggetto.

Si premette che:
- con verbale di gara in data 22/01/2018 è stata individuata anomala, ai sensi dell'art. 97, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, l'offerta presentata dal seguente operatore economico concorrente "POLO COSTRUZIONI s.r.l. - Unipersonale" con sede in via Conti Gualdo, 4 a Montecchio Maggiore (VI);
- con medesimo verbale di gara, il Presidente della commissione di gara trasmette l'offerta del concorrente citato al Responsabile del Procedimento affinchè lo stesso provveda alla verifica della congruità delle stesse ai sensi dell'art. 97, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con nota prot. 988 del 27/01/2018, ai sensi dell'art. 97, comma 5 del d.lgs. 50/2016, il RUP ha chiesto le spiegazioni relative a:
  - analisi dei prezzi (cod. 002-003-005-006-016-019-026 dei prezzi unitari);
  - costo del personale;
  - costi di sicurezza interni;
- con nota prot. 1430 dell'08/02/2018 l'operatore economico citato ha inoltrato le proprie spiegazioni;
- con nota prot. 1872 del 16/02/201, ai sensi dell'art. 97, comma 5 del d.lgs. 50/2016, il RUP ha chiesto ulteriori spiegazioni in merito a supporto di una maggiore garanzia ed affidabilità dell'offerta mediante presentazione dei relativi preventivi di spesa per le seguenti forniture che rappresentano un'incidenza importante nel valore complessivo dell'offerta economica:
  - cod. 002 – pavimentazione in pietra compatta;
  - cod. 016 – fornitura e posa di corpo illuminante;
  - cod. 026 – impianto elettrico FM per colonnina di ricarica auto;
- con nota prot. 2131 del 22/02/2018 l'operatore economico citato ha fornito la documentazione richiesta;

ciò premesso:

La Commissione prima di procedere, sulla base della giurisprudenza consolidatasi in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, ricorda che:
- le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- l'anomalia può anche riguardare il margine utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;

COMUNE DI TORREBELVICINO (Vicenza)

- l'art. 97, comma 4 del d.lgs. 50/2016 precisa che possono prendersi in considerazione spiegazioni inerenti:
  - l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
  - le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
  - l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;
- la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ad analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa *per relationem* alle giustificazioni offerte dall'impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo;
- gli apprezzamenti dell'Amministrazione in sede di riscontro dell'anomalia delle offerte, costituiscono espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale, improntato a criteri di ragionevolezza, logicità e proporzionalità, che rientra tra le prerogative della stazione appaltante e, in particolare, della commissione di gara, salvo che nell'esercizio di tale potestà non emergano vizi evidenti di ricostruzione dell'iter logico-argomentativo (parere Avcp n. 213/2008);
- tra le finalità della verifica dell'anomalia è quella di evitare che offerte troppo basse espongano l'Amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare e qualitativamente inferiore a quella richiesta, o con modalità esecutive in violazione di norme, con la conseguenza di far insorgere contestazioni e ricorsi. Se è vero che un utile di impresa esiguo non denota di per sé l'inaffidabilità dell'offerta economica, è altrettanto vero che negli appalti pubblici l'utile non può ridursi ad una cifra meramente simbolica, ma essi devono pur sempre essere affidati ad un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, giacchè le acquisizioni in perdita porterebbero inevitabilmente gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre che ad un probabile contenzioso (Cons. Stato, Sez. V, 15 aprile 2013, n. 2063);
- non è compito del RUP pronunciarsi sull'anomalia dell'offerta di gara anche se vi fa seguito una semplice presa d'atto da parte della Commissione (che, nella specie, non risulta avere effettuato alcuna autonoma valutazione). In sostanza, la Commissione deve operare un proprio, diretto apprezzamento della relazione tecnica redatta dal RUP e degli specifici contenuti di essa, perchè spetta alla Commissione medesima la valutazione dell'anomalia (sent. TAR Sicilia n. 14243 del 03/12/2010, C.d.S. Sez. VI, 15/07/2010, n. 4584);
- il principio affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5855/2017 secondo il quale il giudizio sull'anomalia dell'offerta in una gara d'appalto è connotato dall'assenza di preclusioni alla presentazione di giustificazioni ancorate al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte e dalla sicura modificabilità delle giustificazioni, nonché dall'ammissibilità di giustificazioni sopravvenute e di compensazioni tra sottostime e sovrastime, nei limiti del divieto di una radicale modificazione dell'offerta.

Vista la relazione del RUP sulla verifica di anomalia dell'offerta prot. 2217 del 26/02/2018 dalla quale emerge che la stessa è considerata congrua;

COMUNE DI TORREBELVICINO - (Vicenza) -

Premesso quanto sopra, la Commissione ritiene di far proprie le conclusioni del RUP in merito al sub-procedimento di valutazione della congruità dell'offerta avviato nei confronti del concorrente "POLO COSTRUZIONI s.r.l.", che si allegano al presente con la lettera A) in quanto parte integrante del presente verbale;

Ricordato e tenuto presente quanto sopra, dall'esame del responso del RUP sulla congruità dell'offerta e della documentazione presentata la Commissione riporta i seguenti esiti:

1. **la documentazione presentata dal concorrente "POLO COSTRUZIONI s.r.l." risulta nel complesso completa ed esauriente sotto il profilo formale e tecnico-amministrativo;**
2. **in merito all'attendibilità dell'offerta ritiene la stessa congrua ed affidabile nel suo complesso,**
3. **per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia *per relationem* alle giustificazioni presentate dal concorrente e all'allegato A – Relazione del RUP.**

La Commissione, pertanto, conferma la graduatoria definita nel precedente verbale del 22/01/2018 dalla quale emerge che l'offerente al quale si propone di aggiudicare l'appalto è "POLO COSTRUZIONI s.r.l. - Unipersonale" di Montecchio Maggiore (VI) secondo il ribasso percentuale del 7,714% e così per un importo contrattuale di € 105.750,16, di cui € 1.500,00 per oneri di sicurezza.

Il Responsabile della verifica dei requisiti, procederà all'epletamento della fase di "comprova dei requisiti" nel sistema AVCpass del concorrente che ha presentato la 1° migliore offerta.

La Commissione, ai sensi del combinato dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del Codice, approva e sottoscrive la proposta di aggiudicazione costituita dal presente verbale e dall'allegata documentazione - All. A - al fine di procedere, secondo il proprio ordinamento interno, con l'approvazione della stessa mediante atto amministrativo entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

D I S P O N E

- di trasmettere il presente verbale al Responsabile del Settore lavori pubblici per l'assunzione degli atti di competenza;
- di pubblicare il presente verbale sul profilo del Comune di Torrebelvicino, sezione "Amministrazione trasparente", come previsto dall'art. 29 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50.

Si precisa che la commissione di gara ha agito alla presenza di tutti propri componenti, con votazione unanime, in ogni fase decisionale dei lavori, terminando i lavori alle ore 10:00.

Di quanto sopra, io Segretario verbalizzante ho redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come in appresso.

Il Presidente: _____

Il RUP: _____

Il Segretario verbalizzante: _____

COMUNE DI TORREBELVICINO (Vicenza)